



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Proc. n. 1066 /2018 SI (già 1066/2018 RVG)

Il giudice designato, dott.ssa Giusi Ianni,
a scioglimento della riserva assunta in data 12 settembre 2019;
richiamato il provvedimento interlocutorio del 18.9.2019 e rilevato che a seguito di comunicazione da parte del gestore della crisi il creditore pretermesso Tanaro spv (a cui non era originariamente comunicato il decreto di fissazione di udienza) dichiarava di non avere osservazioni sul piano redatto nell'interesse di D'Elia Emilia e, anzi, esprimeva parere favorevole al piano redatto;
ritenuta, pertanto, superflua, per le ragioni già esposte nel provvedimento del 18.9.2019, la riconvocazione delle parti, che hanno già ampiamente interloquito sulle questioni giuridiche sottese all'omologa e nessun interesse specifico hanno rispetto alla posizione di Tanaro spv;
letto il ricorso depositato da D'Elia Emilio e Converso Caterina al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore redatta nel loro interesse dal gestore della crisi nominato dalla Camera di Commercio di Cosenza;
richiamato quanto osservato nei provvedimenti del 5.10.2018 e del 20 maggio 2019;
rilevato che la proposta di piano rimodulata dal gestore a seguito del decreto del 5.10.2018 prevede il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione; il soddisfacimento al 53,3% del creditore ipotecario (sulla base di un innalzamento del valore di presumibile realizzo dell'alternativa liquidatoria, rappresentata dall'immobile oggetto di ipoteca); la degradazione in chirografo degli altri crediti privilegiati e il soddisfacimento degli stessi al 20%, al pari dei crediti ab origine di natura chirografaria. Il tutto in un arco temporale di 10 anni;
osservato, altresì, che nel piano rimodulato il gestore ha previsto il soddisfacimento anticipato del creditore ipotecario rispetto ai crediti chirografari (degradati o ab origine di tale natura), cercando di giustificare la durata del piano come prospettata;



osservato che con decreto del 22.5.2019 ai ricorrenti era dato nuovo termine per meglio documentare il valore dell'immobile oggetto di ipoteca a favore di Banca Nazionale del Lavoro spa (a cui era parametrata la percentuale di soddisfacimento del medesimo creditore ipotecario) e ad offrire al Tribunale maggiori elementi ai fini della valutazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 12 bis co 4 l. 3/2012:

evidenziato che con produzione documentale del 30.5.2019 il gestore ha prodotto nota di aggiornamento del piano, ribadendo che il valore dell'immobile oggetto di ipoteca doveva considerarsi pari a euro 88.550,00 con conseguente fissazione in euro 66.412,50 - ipotizzandosi un abbattimento forfettario del 25% - della soglia massima di soddisfacimento dell'ipotecario ed ha allegato, a supporto della predetta valutazione, "istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell'osservatorio del mercato immobiliare" diffuse dall'Agenzia del Territorio;

osservato, altresì, che con riferimento alla maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, il gestore ha dedotto che i ricorrenti, oltre l'immobile oggetto di ipoteca, possiedono un autovettura immatricolata nel 2005 e sostanzialmente priva di valore di mercato, nonché beni mobili di valore complessivo non superiore ad € 1.000,00, oltre al reddito da lavoro dipendente del D'Elia pignorabile comunque solo nei limiti di legge; preso atto delle contestazioni mosse da Banca Nazionale del Lavoro spa e dal Condomino Vadue Immobiliare di Carolei;

preso atto, altresì, dei chiarimenti resi dal gestore della crisi sul credito di Banca Monte dei Paschi di Siena (a seguito di ordinanza di questo giudice dell'8 agosto 2019), pure in mancanza di contestazioni sollevate dal predetto istituto di credito e dal cessionario Tanaro SPV srl;

osservato:

- Che ai sensi dell'art. 7 l. 3/2012 "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi";



- Che nel caso di specie la divergenza estrema tra il valore dell'immobile stimato dal creditore ipotecario all'atto della stipula del mutuo (euro 150.000,00) e il valore stimato dal consulente di parte ricorrente (inizialmente euro 76.800,00, poi elevato a euro 88.550,00) nasce dalla diversa indicazione della superficie dell'appartamento, fissata in 167 mq dal creditore e 115 mq dal debitore;
- che i ricorrenti hanno giustificato tale discrasia con un disallineamento catastale corretto con variazione DOCFA nel 2018 (successivamente, quindi, alla stipula del mutuo): preso atto della documentazione prodotta a sostegno di tale assunto e dei chiarimenti offerti sul computo della corte comune, può recepirsi la prospettazione di parte ricorrente, fatta propria anche dal gestore della crisi, che nasce da circostanza sopravvenuta rispetto alla stima fatta dal creditore ipotecario;
- che, pertanto, può considerarsi ammissibile la falcidia del credito ipotecario nella misura indicata nel piano;
- che, in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: nel caso di specie, risultano due crediti verso istituti bancari (BNL ed MPS, quest'ultimo credito in parte ceduto a Tanaro spv srl), il primo nascente dal mutuo ipotecario del 26.6.2009 finalizzato all'acquisto di prima casa e il secondo nascente in parte da rapporto di conto corrente, in parte da finanziamento di euro 13.000,00 contratto per l'acquisto di autovettura sempre nel 2009 (oltre interessi). Non può, quindi, ipotizzarsi un ricorso spropositato al credito da parte dei ricorrenti – peraltro motivato dall'acquisto di beni di prima necessità, quali un'autovettura e la casa di abitazione - né può ritenersi, alla luce della documentazione in atti, una colposa determinazione dello stato di sovraindebitamento, posto che al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo e del finanziamento per l'acquisto di autovettura (anno 2009) il D'Elia aveva redditi da lavoro dipendente per euro 20.736,00, astrattamente suscettibili di garantire il pagamento della rata di mutuo e di finanziamento e le difficoltà economiche del medesimo sembrano nascere dall'esistenza di periodi in cui il medesimo è rimasto privo di occupazione;



- che il piano prospettato appare, comunque, maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che l'unico bene immobile di cui i ricorrenti dispongono è destinato, anche in prospettiva esecutiva o ricorrendosi all'istituto di cui agli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012, al soddisfacimento del creditore ipotecario e i beni mobili posseduti non consentirebbero il soddisfacimento neppure in misura irrisoria dei creditori chirografari o privilegiati generali (tant'è che lo stesso Condominio Vadue tentava l'esecuzione mobiliare sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dei ricorrenti ma con esito infruttuoso), così come il pignoramento del quinto dello stipendio non consentirebbe tempi più convenienti di soddisfacimento rispetto al piano prospettato dal gestore della crisi;
 - che tutti i crediti sprovvisti di prelazione, in linea di principio, sono falcidiabili ove ne venga garantita una percentuale di soddisfacimento non irrisoria, inclusi, quindi, i crediti nascenti da rapporti di condominio: non può incidere, su tale valutazione, il fatto che, in presenza di falcidia, il maggior credito è destinato a gravare sugli altri condomini posto che ciò accadrebbe anche in caso di esito infruttuoso o parzialmente infruttuoso dell'esecuzione intrapresa dal Condominio creditore;
 - che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato di D'Elia Emilio e l'età dei figli (ultraventenni e, quindi, in grado astrattamente di contribuire al proprio mantenimento);
 - che la durata del piano, benché eccedente quella considerata come ottimale da questo ufficio, rientra nella durata massima consentita dalle linee guida e appare giustificata dai redditi dei ricorrente, che praticamente destineranno ai creditori tutto quanto eccedente il mantenimento del nucleo familiare;
- ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano alle condizioni di cui all'integrazione del 5.11.2018 e poi aggiornato al 28.8.2019;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:



- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da D'Elia Emilio e Converso Caterina (alle condizioni di cui all'integrazione del 5.11.2018 e poi aggiornato al 28.8.2019);
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

Si comunichi al difensore della ricorrente, alle altre parti costituite a mezzo di difensore e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 25.9.2019

Il giudice
dott.ssa Giusi Ianni

